



CIRCOLARE N° 36 DEL 16 SETTEMBRE 2013

**DECRETO LEGGE 31 agosto 2013, n. 101
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
(GU n.204 del 31-8-2013)**

DPR 151/2011 e RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI

Con un blitz di fine estate, il governo ha emesso il decreto legge in oggetto.

Nell'art. 8 (*Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*), al comma 7 è stato inserito il seguente passo:

“7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

.....

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999”.

Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Questo significa che una volta convertito questo decreto legge, dal 1 gennaio 2014 non vi saranno differenze nelle procedure di prevenzione incendi tra aziende in art. 6 o in art. 8 del D.Lgs. 334/99 e quindi le procedure di prevenzione incendi “normali” dovrebbero trovare piena attuazione anche nelle aziende in art. 8 del D.Lgs. 334/99.